

Causa C-270/10

Lotta Gistö

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Art. 14, primo comma — Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell'Unione — Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l'interessato che abbia risieduto per tre anni all'estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all'obbligo fiscale illimitato»

Massime della sentenza

Privilegi e immunità delle Comunità europee — Funzionari e agenti delle Comunità — Domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell'Unione che non svolga una propria attività professionale

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 14, primo comma)

L'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest'ultima entra al servizio dell'Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell'Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest'ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.

(v. punto 22 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 luglio 2011 (*)

«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee – Art. 14, primo comma – Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell'Unione – Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l'interessato che abbia risieduto per tre anni all'estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all'obbligo fiscale illimitato»

Nel procedimento C-270/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione 27 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2010, nella causa promossa da

Lotta Gistö,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J.-J. Kasel (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,
- per il governo estone, dalla sig.ra M. Linntam, in qualità di agente,
- per la Commissione europea, dai sigg. I. Koskinen e D. Martin nonché dalla sig.ra M. I. Martínez del Peral, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (GU 1967, 152, pag. 13), e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE (in prosieguo: il «Protocollo»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato dalla sig.ra Gistö, diretto a determinare se, per l'esercizio fiscale 2007, quest'ultima fosse integralmente o solo parzialmente assoggettata all'imposta sul reddito in Finlandia.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 L'art. 13 del Protocollo era formulato come segue:

«Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità».

4 L'art. 14, primo comma, del Protocollo così stabiliva:

«Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché

delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia».

Il diritto nazionale

5 L'art. 9, n. 1, della legge relativa all'imposta sul reddito [Tuloverolaki (1992/1535)] 30 dicembre 1992 prevede quanto segue:

«È assoggettata all'imposta sul reddito:

1) ogni persona fisica o giuridica, comunità di scopo oppure successione ereditaria domiciliata o aperta in Finlandia durante l'esercizio fiscale considerato, per i redditi percepiti in Finlandia e all'estero (assoggettamento integrale);

2) ogni persona fisica che non abbia risieduto in Finlandia nel corso dell'esercizio fiscale considerato e ogni persona giuridica straniera per i redditi percepiti in Finlandia (assoggettamento parziale)».

6 L'art. 11, n. 1, della stessa legge recita come segue:

«Una persona fisica è considerata domiciliata in Finlandia se vi ha la propria residenza reale o se vi soggiorna in modo continuativo per più di sei mesi, mentre un'assenza temporanea non impedisce di presumere che il soggiorno sia continuativo. Tuttavia, si ritiene che un cittadino finlandese sia domiciliato in Finlandia anche se non ha soggiornato in modo continuativo per più di sei mesi, qualora non siano passati tre anni dalla fine dell'anno durante il quale egli ha lasciato il paese, a meno che non dimostri di non avere un legame essenziale con la Finlandia durante l'esercizio fiscale considerato. Salvo prova contraria, egli non è più considerato residente in Finlandia oltre il periodo sopra citato».

Causa principale e questioni pregiudiziali

7 Nella primavera del 2003, la sig.ra Gistö, cittadina finlandese, si è stabilita in Lussemburgo con la sua famiglia, quando il marito ha cominciato una carriera come traduttore presso il Parlamento europeo. Da allora, il Lussemburgo è il luogo di residenza dei coniugi Gistö.

8 Nel 2007 la sig.ra Gistö era in congedo parentale dal suo impiego di istitutrice di scuola materna a Turku (Finlandia) e non svolgeva una propria attività professionale in Lussemburgo. In Finlandia, è proprietaria di alcuni valori mobiliari e di vari beni immobiliari acquistati a titolo di investimento, che dà in locazione.

9 Per determinare se, riguardo all'esercizio fiscale 2007, essa fosse sempre assoggettata integralmente all'imposta sul reddito in Finlandia, la sig.ra Gistö ha adito la *keskusverolautakunta* (commissione centrale delle imposte), organo dell'amministrazione tributaria che, su richiesta di un contribuente, può emettere decisioni preliminari vincolanti in materia tributaria. Nella decisione preliminare emessa su richiesta della sig.ra Gistö, detta commissione ha ritenuto che il domicilio fiscale di quest'ultima fosse sempre situato in Finlandia ai sensi dell'art. 14 del Protocollo, e che

essa, pertanto, fosse assoggettata integralmente all'imposta sul reddito, dato che non svolgeva una propria attività professionale in Lussemburgo.

10 La sig.ra Gistö ha quindi proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus.

11 Tale giudice rileva che una soluzione della controversia conforme al Protocollo finirebbe con l'assoggettare l'interessata ad un trattamento fiscale sfavorevole a causa del suo trasferimento in Lussemburgo, poiché essa sarebbe sempre soggetta ad un obbligo fiscale illimitato in Finlandia, mentre, in applicazione della normativa nazionale, essa potrebbe giovare di un obbligo fiscale limitato in detto Stato a partire dall'esercizio fiscale 2007.

12 In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 14 del Protocollo (...) debba essere interpretato, nella causa vertente sulla [sig.ra] Gistö, nel senso che, in virtù delle disposizioni del Protocollo, il suo domicilio fiscale nel 2007 continua ad essere la Finlandia, oppure se si debba interpretare il Protocollo nel senso che, nella fattispecie, sono comunque le disposizioni della normativa nazionale dello Stato membro che, in definitiva, determinano un obbligo tributario illimitato in uno Stato membro, nella fattispecie la Finlandia».

Sulla questione pregiudiziale

13 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 14, primo comma, del Protocollo debba essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona, il quale, per il solo motivo che quest'ultima entra al servizio dell'Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell'Unione, va considerato tuttora fiscalmente residente in quest'ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.

14 Per risolvere detta questione, va rilevato che gli artt. 13 e 14 del Protocollo determinano una ripartizione delle competenze tributarie fra l'Unione e lo Stato membro in cui il funzionario o l'agente aveva il domicilio fiscale prima dell'entrata in servizio presso l'Unione (v. sentenze 25 maggio 1993, causa C-263/91, Kristoffersen, Racc. pag. I-2755, punto 9, e 17 giugno 1993, causa C-88/92, X, Racc. pag. I-3315, punto 11).

15 A norma dell'art. 13 del Protocollo, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di questa, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati, e questi ultimi sono esenti da imposte nazionali (v. sentenza Kristoffersen, cit., punto 10).

16 Conformemente all'art. 14, primo comma, del Protocollo, ai fini dell'applicazione, in particolare, delle imposte sul reddito, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione che, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato del domicilio fiscale che hanno al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato membro di residenza, sia nello Stato del domicilio fiscale, tuttora domiciliati in questo secondo Stato qualora quest'ultimo sia membro dell'Unione (v. sentenze Kristoffersen, cit., punto 11, e X, cit., punto 9).

17 Ne consegue che, in applicazione di detto art. 14, primo comma, lo Stato membro di origine, nel quale viene mantenuto il domicilio fiscale del funzionario o dell'agente, resta in via di principio competente a tassare tutti i redditi di tali persone, diversi dagli stipendi, dai salari e dagli emolumenti versati dall'Unione, e ad assoggettarli all'imposta sul reddito anche se esse non vi hanno il loro domicilio effettivo (v., in tal senso, sentenza 13 novembre 2003, causa C-209/01,

Schilling e Fleck-Schilling, Racc. pag. I?13389, punto 31). La nozione d'imposta sul reddito, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del Protocollo, va determinata secondo i criteri del diritto nazionale applicabile (v. sentenza Kristoffersen, cit., punto 12).

18 Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la ripartizione delle competenze stabilita dall'art. 14 del protocollo sarebbe messa in discussione se il funzionario o l'agente avesse la libera scelta di stabilire il proprio domicilio fiscale (v. sentenza X, cit., punto 12).

19 Dato che, conformemente all'art. 14, primo comma, seconda frase, del Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo in materia tributaria si applicano anche al coniuge del funzionario o dell'agente dell'Unione nell'ipotesi in cui il coniuge non svolga una propria attività professionale, nemmeno la determinazione del domicilio fiscale di quest'ultimo può dipendere dalla volontà dell'interessato.

20 Ne deriva che, in una fattispecie come quella della causa principale, lo Stato membro in cui era situato il domicilio fiscale dell'interessata prima che il coniuge entrasse in servizio presso l'Unione conserva la competenza a tassare tutti i redditi della stessa interessata diversi dagli stipendi, dai salari e dagli emolumenti versati dall'Unione, nei limiti in cui essa non svolge una propria attività professionale.

21 Tale interpretazione non contrasta con il principio di parità di trattamento, poiché, come emerge da una giurisprudenza consolidata, non si può ritenere che, dal punto di vista fiscale, i funzionari e gli agenti dell'Unione, nonché i loro congiunti, purché questi ultimi non esercitino una propria attività professionale nello Stato membro ove il funzionario o l'agente svolge le proprie funzioni al servizio dell'Unione, si trovino nella medesima situazione di un lavoratore migrante che si stabilisce in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine (v., in tal senso, sentenza Schilling e Fleck-Schilling, cit., punto 29).

22 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dichiarando che l'art. 14, primo comma, del Protocollo deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest'ultima entra al servizio dell'Unione, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell'Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest'ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.

Sulle spese

23 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE, deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest'ultima entra al servizio dell'Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell'Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest'ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.

Firme

* Lingua processuale: il finlandese.